

CAPITOLATO TECNICO

**PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI
SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 E S.M.I PER LA DURATA DI N.2 ANNI**

CIG Z31318404E

ART. 1 - PREMESSE

Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, il contratto tra l'IGEA SPA e l'operatore economico risultato *aggiudicatario della procedura avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico di "medico competente"* che deve effettuare la sorveglianza sanitaria e tutti gli altri compiti previsti dal D.lgs. 81/2008 con lo scopo di garantire una corretta organizzazione e gestione dell'attività di sorveglianza sanitaria.

Nel corpo del Capitolato Tecnico con il termine:

"*Aggiudicatario*" si intende il Professionista;

"*Committente*", s'intende l'IGEA SPA che stipula il contratto per l'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto;

"*T.U. di sicurezza*", si intende il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

ART. 2 - CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

2.1 OGGETTO DELL'APPALTO:

2.1.1.

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento dell'incarico per la nomina del Medico Competente, previsto dal capo III sez V del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,

2.2 IMPORTO A BASE D'ASTA E DURATA

2.2.1.

L'Importo biennale stimato a base d'asta per tutti gli adempimenti di cui al punto 2.1 del presente Capitolato, per l'intera durata dell'appalto, è pari a Euro 20.937,00 - oltre € 226,00 (euro duecentoventisei/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre altri oneri se dovuti e IVA di legge;

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 in fase di esame preventivo dei rischi relativi alla fornitura in oggetto, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a € 226,00 (euro duecentoventisei/00) in quanto sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza e che, pertanto, in relazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 è necessario redigere il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze.

È comunque onere di ciascun fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

2.2.2.

Il contratto avrà una durata temporale di 24 mesi **naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di stipula che darà avvio al servizio.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice degli Appalti IGEA SPA si riserva la facoltà, prima del termine di scadenza, di prorogare la durata del Contratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente. Il valore massimo stimato della modifica è pari a complessivi € 5.290,75 (Euro cinquemiladuecentonovanta/75).

In tale caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione dell'incarico agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel Contratto originario, o più favorevoli per l'IGEA, fino alla data di sottoscrizione del Contratto da parte del nuovo Appaltatore e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza dell'accordo quadro. Nel caso in cui l'IGEA si avvalga dell'opzione di proroga, ne darà comunicazione

mediante PEC o altro mezzo all'Appaltatore entro 1 mese antecedente la scadenza dell'appalto indicata in Contratto.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto comprensivo dell'opzione di cui al precedente punto è pari ad € 26.453,75 (euro ventiseimilaquattrocentocinquantatre/75) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

2.3 CONDIZIONI DELL'APPALTO

2.3.1.

L'oggetto dell'appalto è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dallo svolgimento dello stesso e di tutto quanto occorre per eseguirlo integralmente.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente appalto, con gestione a proprio rischio e con l'organizzazione dei mezzi necessari, secondo i termini, le modalità, le condizioni previste nel capitolato tecnico e in conformità alla normativa vigente.

2.3.2.

L'appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da norme del presente capitolato).

2.3.3.

Nel caso di inadempienza o di impossibilità, anche solo parziale, dell'appaltatore a provvedere entro i termini stabiliti in contratto, fermo restando l'applicazione delle penali, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento mediante semplice comunicazione, nonché all'applicazione di penali così come disciplinate all'art. 8 del presente capitolato. In particolare, nel caso di inottemperanza nell'esecuzione delle prestazioni entro le scadenze previste.

Le prestazioni saranno richieste in funzione del numero di dipendenti a tempo indeterminato/determinato effettivamente in servizio.

ART. 3 – REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente dovrà:

- Essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- Aver ricevuto nell'ultimo triennio, presso un ente pubblico, con più di 50 dipendenti, la nomina di Medico Competente per la durata di almeno un anno consecutivo.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

4.1 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Nell'ambito dell'incarico il Medico Competente dovrà assolvere a tutti gli adempimenti sanitari ed extra-sanitari previsti dal T.U. e dalla normativa nel tempo vigente in materia di sicurezza, e in particolare dagli artt. 25, 40, 41 e 42;

4.1.1

effettuare la sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti della società, compresi anche i lavoratori con contratto a tempo determinato, i borsisti, i tirocinanti e i collaboratori di cui all'art. 3, esposti ai rischi lavorativi. La sorveglianza sanitaria, come specificato dal comma 2 e dal comma 2-bis, dell'art. 41 comprende:

a. *visita medica preventiva* intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

- b. *visita medica periodica* per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c. *visita medica su richiesta del lavoratore*, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d. *visita medica in occasione del cambio della mansione*, al fine di verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e. *visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro* nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f. *visita medica preventiva* in fase preassuntiva;
- g. *visita medica precedente alla ripresa del lavoro*, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Relativamente al:

punto c. *visita medica su richiesta del lavoratore*, il medico dovrà provvedere entro cinque giorni lavorativi alla visita del lavoratore, comunicandolo per iscritto anche via e-mail all'Area Risorse;

punto g. *visita medica precedente alla ripresa del lavoro*, il medico sottoporrà ad accertamenti di cui all'art. 41 comma 2 lettera e-ter del D.Lgs 81/08 il lavoratore entro 24 ore dalla data di richiesta, salvo diverse disposizioni concordate.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lett. c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A al T.U. sicurezza.

4.1.2.

predisporre il Protocollo di sorveglianza sanitaria entro 30 giorni decorrenti dalla data di firma del contratto, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati, nonché le linee guida esistenti in materia;

4.1.3.

partecipare alla valutazione dei rischi collaborando con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 31. Collaborare inoltre alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori nonché all'attuazione e valorizzazione dei programmi volontari di "promozione della salute" sulla base dei principi di responsabilità sociale coordinandosi per gli aspetti organizzativi con Area Risorse; 4.1.4.

istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata, con salvaguardia del segreto professionale, e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico competente con il Datore di lavoro;

4.1.5.

fornire informazioni ai lavoratori sul risultato e significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e su richiesta degli stessi rilasciare copia della documentazione sanitaria; il certificato contenente il giudizio relativo alla mansione specifica, oltre a quanto richiesto dai commi 6, 6 bis e 7 dell'art. 41 deve altresì indicare per ogni lavoratore la mansione e la data della successiva visita medica.

Nei casi di idoneità parziale, temporanea o permanente, il certificato deve indicare quali mansioni od esposizioni debbano essere evitati e specificare che il lavoratore è stato informato della possibilità di

avviare ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente;

4.1.6.

effettuare le visite per lo specifico parere circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità (D. Lgs. 151/2001);

4.1.7.

partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/08 e comunicare per iscritto in occasione dell'incontro, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. La riunione di cui sopra viene fissata normalmente dal datore di lavoro o tramite il suo servizio di prevenzione e protezione aziendale, con almeno 15 giorni di anticipo;

4.1.8.

collaborare, per la parte di competenza, all'attività di formazione e informazione dei lavoratori con l'Area Risorse e il Servizio di Prevenzione e Protezione.

4.1.9.

collaborare con il Datore di lavoro alla predisposizione delle misure di primo soccorso e degli altri adempimenti di cui all'art. 45;

4.1.10.

consegnare al datore di lavoro, *entro 10 giorni* dalla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, lett. d) dell'art. 25 del D.Lgs 81/08;

4.1.11.

collaborare con l'Organo di Vigilanza competente e garantire su richiesta del Datore di Lavoro, la propria presenza presso le sedi dell'IGEA per far fronte a eventuali richieste disposte o richieste dall'Organo di Vigilanza;

4.1.12.

trasmettere, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, al servizio sanitario nazionale, i dati sanitari previsti dall'art. 40 del D.lgs. 81/2008

4.1.13.

consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli anche le informazioni per la conservazione della medesima;

4.1.14.

visitare, ove possibile congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o di un addetto al Servizio, almeno una volta all'anno o a cadenza diversa se ritenuta necessaria in base alla valutazione dei rischi, gli ambienti di lavoro e redigere il verbale di visita (*da trasmettere entro 10 giorni lavorati*), nonché partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Il Medico Competente deve comunicare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione *almeno dieci giorni lavorativi* prima la data dei sopralluoghi.

4.1.15.

trasmettere *entro 15 giorni dalla richiesta* il giudizio di idoneità lavorativa e qualora dalla visita medica dovessero risultare condizioni di inidoneità o prescrizioni o limitazioni gravi e vincolanti per lo svolgimento delle mansioni, dovranno essere tempestivamente anticipate al datore di lavoro, mediante efficaci modalità di comunicazione (posta elettronica o fax).

4.1.16.

le sedi di lavoro attualmente previste sono pari a 4, come risulta al paragrafo 5.2 del presente capitolato. La dismissione o eventuale individuazione di nuove sedi non determina nessuna variazione dell'importo aggiudicato all'atto della gara;

4.1.17. trasmettere all'IGEA *entro 15 giorni dalla data di inizio del servizio*:

- i. Il programma delle visite mediche;
- ii. Il programma dei sopralluoghi alle sedi di lavoro;
- iii. Proposta del programma degli incontri ritenuti necessari;
- iv. Proposta di eventuali attività ritenute necessarie.

4.1.18.

per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni di cui al T.U. sicurezza.

4.1.19.

nell'espletamento dell'incarico il Medico competente effettuerà tutti gli adempimenti di sua competenza rapportandosi direttamente con il Datore di Lavoro o suo delegato, relativamente alle informazioni di competenza, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con l'Area Risorse.

4.1.20

consegnare i certificati inerenti le risultanze della visita effettuata dai lavoratori all'Area Risorse che avrà cura di consegnare copia agli stessi lavoratori e ai Responsabili dei reparti di appartenenza.

4.1.21

comunicare per iscritto il giorno stesso, all'Area Risorse, i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alla visita.

4.2. LUOGO DI ESECUZIONE

4.2.1.

Le visite mediche dovranno essere rese, presso idonei locali messi a disposizione dell'Igea nelle seguenti sedi:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| - Miniera di Campo Pisano | Comune di Iglesias |
| - Miniera di Sos Enattos | Comune di Lula |
| - Miniera di Graxioleddu | Comune di Olmedo |
| - Miniera di Muscadroxu | Comune di Silius |
| - Miniera di Santu Miali | Comune di Furtei |
| - Miniera di Masua | Comune di Iglesias |
| - Miniera di Funtana Raminosa | Comune di Gadoni |

4.2.2.

Le visite mediche dovranno essere eseguite con le strumentazioni e gli arredi specifici forniti dall'aggiudicatario medesimo;

4.3. PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

4.3.1.

Il Medico Competente deve svolgere personalmente tutte le attività oggetto del presente appalto, non è ammesso, alcun cambiamento o sostituzione del Medico Competente previsto dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

4.3.2.

le attività del Medico Competente potranno essere svolte da un sostituto esclusivamente nelle ipotesi di impedimento del Medico Competente derivanti da: malattia, assenze per ferie e altre gravi situazioni che impediscono temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni. Tale sostituto deve essere quello indicato in sede di offerta secondo quanto prescritto dal capitolato d'Appalto e dalla lettera di invito, salvo che il Responsabile del Procedimento, giudicato il personale proposto in sostituzione equivalente a quello originariamente indicato, accetti espressamente la variazione, con assunzione completamente a carico dell'Appaltatore di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale e per danni derivati a questo dallo svolgimento delle citate attività.

4.3.3.

Il Medico Competente comunica al Responsabile del Procedimento con almeno dieci giorni di preavviso, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza per i motivi di cui al comma 2 precedente, avvisando contestualmente il sostituto, il quale dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato per tutta la durata dell'assenza.

4.3.4.

L'Ente Appaltante rimane estranea ad ogni relazione tra l'Appaltatore aggiudicatario e il personale da esso impiegato, a qualunque titolo, nell'esecuzione del servizio.

4.3.5.

Nelle ipotesi in cui l'appalto venga aggiudicato a una società o un'associazione e si renda necessario da parte della società o associazione provvedere alla sostituzione del Medico Competente da loro designato, fermo restando che il sostituto deve possedere i requisiti di idoneità richiamati dall'art. 1 del Disciplinare di Gara, è necessaria una espressa accettazione da parte dell'Amministrazione.

4.4. OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

4.4.1.

Per le visite mediche di cui all'art. 41, a seguito della comunicazione del Medico Competente in ordine alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, una volta che questi soggetti siano individuati in base alla valutazione dei rischi e successivi aggiornamenti, l'Area Risorse si impegna a:

a. comunicare al Medico Competente gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria in occasione di assunzione, visita periodica, cambio mansione, cessazione del rapporto di lavoro, con indicazione della mansione specifica e delle sedi di lavoro per ciascun dipendente.

b. convocare il personale soggetto alla sorveglianza sanitaria mediante comunicazione ai Responsabili, sulla base del calendario trasmesso dal Medico Competente.

c. comunicare tempestivamente al Medico Competente ogni nuova assunzione, cessazione dal servizio e cambio mansione.

d. nel rispetto della normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 per la protezione dei dati GDPR, archiviare la documentazione sanitaria rilasciata dal medico competente e conservare le certificazioni a disposizione dell'autorità di vigilanza e controllo;

e. comunicare al Medico Competente, qualora il lavoratore faccia richiesta di visita medica, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, che avrà cura di fissare la data della visita entro un congruo termine e comunque secondo quanto previsto all'articolo 4.1

f. comunicare al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamenti precedenti la ripresa del lavoro di cui all'art. 41 comma 2 lettera e-ter del D.Lgs 81/08.

ART. 5 - CONTESTO ORGANIZZATIVO

5.1.

Allo stato attuale, il totale dei lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria riguarda complessivamente 300 unità lavorative suddivisi in relazione ai gruppi omogenei ai fattori di rischio e sede di lavoro:

SEDE	Impiegato amministrativo	Impiegato tecnico	Addetto cantieri operativi	Addetto guardiania	Addetto a funzioni di segreteria	Capo servizio manutenzioni	Capo servizio miniera	Addetto archivio	Addetto magazzino	Addetto manutenzioni elettriche	Addetto manutenzioni meccaniche	Addetto manutenzioni varie	Sorvegliante cantieri operativi	Direttore tecnico, capo servizio	Arganista	Addetto officina meccanica	Addetto autoparco	Addetto cantieri operativi,
CAMPO PISANO	28	53	15	8	1	1	2	8	1	9	7	12	7	4		7	3	
FURTEI			14	8			1						1					
FUNTANA RAMINOSA			4										1					
MASUA			18	9									4					
LULA	2		5	5									1	1				
OLMEDO			17		1									1				6
SILIUS		2	24							4				1	4			
TOTALI	30	55	97	30	2	1	3	8	1	13	7	12	14	7	4	7	3	6

Il totale dei lavoratori potrà variare:

- in diminuzione di 104 unità del bacino ex ATI IFRAS la cui proroga è in scadenza al 30 aprile 2021 e di 25 unità della Miniera di Olmedo la cui proroga è in scadenza al 30 novembre 2021.

5.2.

Il servizio dovrà essere realizzato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le tipologie di prestazioni PREVVISTE sono state suddivise in:

Descrizione adempimenti	Importo prestazione	Quantità prevista	Importo totale
Partecipazione riunione annuale e/o periodica	50,00	6	300,00
Visita ambienti di lavoro	60,00	6	360,00
Istruzione, aggiornamento e custodia cartelle sanitarie	4,00	300	1.200,00
Visita per concessione flessibilità estensione obbligatoria maternità	28,00	2	56,00
Visita medica preventiva/preassuntiva	33,00	20	660,00
Visita medica periodica	33,00	472	15.576,00
Visita medica su richiesta del lavoratore	33,00	20	660,00
Visita medica per cambio mansione	33,00	20	660,00
Elaborazione e invio telematico ai servizi competenti per territorio delle informazioni previste dell'art.40 D. Lgs 81/08 (da 300 dipendenti in su)	1,00	345	345,00
Visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni consecutivi	28,00	20	560,00
Visita cessazione rapporto di lavoro	28,00	20	560,00
TOTALE			20.937,00

ART. 6 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Salvo quanto diversamente specificato dal presente capitolato, rimane a carico del professionista ogni onere strumentale e organizzativo connesso all'espletamento dell'incarico, rimanendo egli organicamente esterno all'organizzazione della Igea SpA.

Il professionista incaricato si obbliga ad eseguire l'incarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Il professionista incaricato avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nello svolgimento dell'attività dedotta nell'oggetto del presente capitolato, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari allo svolgimento dell'incarico.

Il professionista incaricato si obbliga, nell'espletamento dell'incarico, all'osservanza delle norme di legge.

Il professionista svolgerà le attività nei giorni, negli orari e nei luoghi concordati con IGEA, fermo restando il rispetto e l'osservanza del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. e della normativa vigente per quanto attiene le funzioni di competenza.

ART. 7 – CORRISPETTIVO – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo fissato in sede di aggiudicazione si intende fisso ed invariabile, comprensivo di tutti gli oneri necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per tutta la durata del contratto.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, mensile, redatta secondo la normativa vigente, a mezzo di accredito mediante bonifico bancario.

L'importo di ciascuna fattura sarà determinato sulla base del numero di prestazioni effettuate, nel periodo di riferimento e del relativo prezzo unitario, indicato dal professionista nell'offerta economica.

L'IGEA SPA provvederà al pagamento previa verifica della regolare esecuzione del contratto del Responsabile Unico del Procedimento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

ART. 8 – PENALI

In caso di inadempimenti da parte della Società, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, saranno applicate le seguenti penali;

In caso di mancato rispetto del termine di cui al punto 4.1 – Modalità di svolgimento delle prestazioni, del presente capitolato, l'appaltatore dovrà corrispondere all'Amministrazione contraente l'importo di Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione;

Qualora l'IGEA ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l'IGEA provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.